



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER

L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 31.07.2017

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 24.01.2019

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni
- Art. 5 Domande
- Art. 6 Gestione delle prestazioni sociali agevolate

TITOLO II – CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA A n. 1) –SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

- Art. 7 Finalità e caratteristiche
- Art. 8 Domanda di sostegno
- Art. 9 Termine per l'esame delle domande e modalità di erogazione dei contributi
- Art. 10 Calcolo del sostegno concedibile
- Art. 11 Presenza nella famiglia di neonati / disabili / anziani
- Art. 12 Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato

TITOLO III – AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA A n. 2) –SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 13 Finalità e caratteristiche
- Art. 14 Domanda di agevolazione delle rette
- Art. 15 Calcolo dell'agevolazione

TITOLO IV - CONCORSO DA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN CONVENZIONE O MEDIANTE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE

- Art. 16 Finalità e caratteristiche
- Art. 17 Calcolo della quota e
- Art. 18 Calcolo della compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e del contributo a carico del Comune
- Art. 19 Domanda di contributo
- Art. 20 Termine di presentazione della richiesta
- Art. 21 Iter procedurale della richiesta
- Art. 22 Grave disagio socio sanitario

TITOLO V –NORME FINALI

- Art. 23 Altre prestazioni sociali agevolate.
- Art. 24 Controlli dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Art. 25 Disponibilità finanziaria
- Art. 26 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate” ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

Art. 2 Finalità

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento si prefiggono, nel rispetto della persona umana e della sua dignità e secondo principi di solidarietà, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell’esclusione sociale e l’opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli in attuazione dei principi espressi all’art. 2 dello Statuto Comunale.
- b. Le contribuzioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell’organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. Sono perciò individuate forme di sostegno che, pur essendo riferite a contingenze specifiche, consentono alle famiglie, che si trovano in particolari situazioni economiche, di avere la certezza di risorse integrative nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- e. La presentazione della domanda per l’erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, o previo fissazione di un appuntamento, con un addetto dell’Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Sono potenziali destinatari delle prestazioni sociali oggetto della presente regolamentazione i cittadini italiani, i cittadini appartenenti all’Unione Europea e rispettivi familiari, gli extra comunitari e gli stranieri in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, residenti nel Comune di Ostellato.

Sono altresì da considerarsi ulteriori potenziali destinatari delle prestazioni sociali oggetto della presente regolamentazione i soggetti che in base alla legislazione vigente ne abbiano diritto.

Art. 3 Ambito di applicazione

a. Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate. Si applica ai seguenti servizi e prestazioni offerte dal Comune di Ostellato (FE) o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Ostellato.

1) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Erogazione di contributi economici:

- per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità;
- per il pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua);
- per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale;
- contributi per spese funerarie e di cremazione.

2) SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Riconoscimento di agevolazioni per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi: trasporto scolastico, refezione scolastica, centri ricreativi estivi, rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, organizzati, e gestiti direttamente dal Comune di Ostellato o tramite affidamento ad associazioni / operatori economici .

3) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI/DISABILI

Erogazione di contributi economici / integrazioni rette, per la fruizione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali accreditati e non accreditati ma autorizzati al funzionamento, per il godimento dei quali gli utenti anziani/disabili hanno presentato richiesta di inserimento in convenzione o sono inseriti con progetto individualizzato.

b. Le suddette prestazioni sociali agevolate possono essere erogate per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 del presente regolamento entro i limiti delle risorse finanziarie destinate a scopi sociali previste nel bilancio.

c. L'applicazione dell'ISEE nei suddetti servizi verrà adeguatamente supportata da campagne informative ai cittadini.

Art. 4 Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

a. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .¹

- 1
- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;
 - g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
 - m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
 - o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

- b. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.
- c. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.²
- d. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al n. 1) dell'art. 3 lettera a., deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.
- e. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al n. 2) dell'art. 3 lettera a., deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.
- f. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al n. 3) dell'art. 3 lettera a., deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato ai sensi dell'art. 6 del DPCM. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo deve essere presentato e valutato un ISEE ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DPCM.
- g. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
- h. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal mese successivo dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

Art. 5 Domande

- a. L'Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata che dovrà essere compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2 lett. e).
- b. Gli utenti, nel presentare le domande di prestazioni sociali agevolate avranno cura di dichiarare il numero di protocollo INPS della dichiarazione ISEE, la data di rilascio della stessa ed il valore ISEE del proprio nucleo familiare, al preposto Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato.

Art. 6 Gestione delle prestazioni sociali agevolate

- a. Il competente Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento dei servizi sociali, nonché di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e i limiti delle agevolazioni concedibili e per apportare, se saranno necessarie, modifiche al presente regolamento.

² Art. 10, comma 1 del DPCM

TITOLO II

CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA a) N. 1

Art.7 Finalità e caratteristiche.

- a Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, per l'igiene della persona e della casa, pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua), spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per spese funerarie o di cremazione.
- b Ulteriore scopo del presente titolo è il sostegno alla natalità ed il sostegno ai disabili.
- c La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE inferiore a € 7.500,00. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- d L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
 - alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;
 - al numero dei componenti della famiglia;
- e Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno massimo concedibile in un anno ad una famiglia "tipo" composta da 4 componenti è stabilito ogni anno con delibera di Giunta Comunale, in base allo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art.8 Domanda di sostegno.

- a. La domanda di sostegno può essere presentata presso il competente Ufficio per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato:
- b. La quantificazione dell'importo annuo del sostegno economico spettante è calcolato con le modalità di cui al successivo art. 10.
- c. Sulla base e nei limiti dell'importo calcolato l'utente potrà richiedere l'erogazione del contributo, tale istanza potrà essere presentata contestualmente alla domanda di sostegno.

Art. 9 Termini per l'esame delle domande e modalità di erogazione dei contributi.

- a. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il Responsabile del Servizio assume, in caso di esito positivo dell'istruttoria, apposita determinazione di accoglimento delle stesse, con la quantificazione del contributo spettante annuo;
- b. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.

c. Il contributo spettante annuo verrà erogato in un'unica soluzione se minore o uguale a € 300,00 o in due soluzioni se superiore:

- 1° liquidazione = 50% del contributo spettanti

- 2° liquidazione = saldo contributo spettante

Per avere diritto alla liquidazione della successiva tranches, l'utente dovrà presentare rendicontazione delle spese, entro i termini di cui sotto, producendo idonea dichiarazione corredata da regolare documentazione che attesti che siano state congrue a quelle previste nell'art. 3, punto a., punto 1); es. copia delle fatture pagate dei consumi gas/luce/acqua, scontrini di acquisto generi alimentari ecc.;

Tempi di rendicontazione:

1_Rendicontazione in caso di erogazione del contributo in un'unica soluzione = entro 5 mesi dall'introito della somma e comunque non oltre il 31.12 di ogni anno (es. se l'erogazione del contributo avviene nel mese di novembre il termine ultimo della rendicontazione è fissato nel 31.12 dell'anno di riferimento);

2_Rendicontazione in caso di erogazione del contributo in due tranches = entro 5 mesi dall'introito della prima tranches e comunque non oltre il 31.12 di ogni anno, (es. se l'erogazione della tranches avviene nel mese di novembre il termine ultimo della rendicontazione è fissato nel 31.12 dell'anno di riferimento);evidenziando che la rendicontazione della prima tranches è necessaria per l'erogazione della seconda;

Non si emetteranno comunque liquidazioni di contributi ovvero di tranches di contributi oltre alla data del 10.12 di ogni anno (se il giorno 10 dicembre coincide con un giorno di chiusura dell'ente la data ultima utile sarà il primo giorno lavorativo successivo a tale data); di conseguenza la mancata totale o parziale fruizione del contributo spettante annuo da luogo alla perdita dell'importo non goduto;

Il responsabile del procedimento ha 30 giorni di tempo per provvedere alla liquidazione dei contributi, tale termine decorre dalla data della richiesta di erogazione di contributo, evidenziando che se si tratta della erogazione della seconda tranches di contributo, il suddetto termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della rendicontazione della prima tranches ricevuta se non presentata contestualmente alla richiesta di erogazione della tranches.

Nel caso, di bollette riguardanti consumi domestici (luce, gas e acqua), di tributi e comunque di spese previste dal presente articolo (escluso l'acquisto di generi alimentari), rilevabili da apposita regolare documentazione, il cui l'importo singolo superi l'importo della tranches prevista, il pagamento di detta spesa verrà effettuato direttamente dal Comune mediante versamento diretto all'Azienda creditrice o tramite anticipazione delle necessarie somme all'economista comunale che provvederà al pagamento; Nei casi in cui il contributo spettante o residuo sia di valore inferiore rispetto al valore della/e bolletta/e per la/e quale/i l'utente chiede il contributo, egli dovrà presentare formale atto di impegno ad integrare mediante propri fondi la differenza tra l'ammontare della/e bolletta/e ed il contributo spettante o residuo, al fine di consentire all'Economista Comunale di effettuare il pagamento dell'/e utenza/e.

La mancata rendicontazione entro i termini previsti, delle somme ricevute o l'incongruenza delle spese con quelle previste nel presente regolamento, sarà considerata come indebita percezione di contributo e comporta la decadenza del diritto ad usufruire delle eventuali somme residue e l'obbligo di restituzione della somma ricevuta, con l'attivazione delle idonee procedure di recupero delle somme erogate;

La restituzione della somma ricevuta è elemento indispensabile per poter accedere all'erogazione delle prestazioni agevolate del presente articolo per l'anno solare successivo a quello di riferimento.

La liquidazione del contributo spettante avverrà in via preferenziale tramite bonifico su conto corrente bancario e/o postale intestato o cointestato all'interessato. In alternativa è possibile la riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale

Art. 10 Calcolo del sostegno concedibile.

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e 2.066,00, il richiedente ha diritto alla corresponsione del sostegno indicato quale riferimento di calcolo al precedente art.7, rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente:

Contributo max Famiglia tipo* parametro numero famigliari

2,46

- b. Per un valore ISEE compreso fra € 2.066,01 e € 7.500,00, la quantificazione del sostegno concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:

1. Definizione della misura del sostegno specifico quale relazione fra la cifra intera del sostegno e la “povertà relativa” della famiglia:

Misura = Contributo max Famiglia tipo - [(ISEE - € 2.066) x **Coefficiente X**] contributo spettante se la famiglia
è composta di 4 unità

Coefficiente X = determinato sulla base del contributo massimo Famiglia tipo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale così come indicato al precedente art. 7 comma e (contributo max famiglia tipo/(7.500-2.066,01) =coeff.

2. Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare:

Sostegno concedibile annuo = misura * parametro numero famigliari

2,46

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

N° componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

- c. Per un valore ISEE uguale o superiore ad € 7.500,00 il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

Art. 11 Presenza nella famiglia di neonati / disabili / anziani.

Qualora nella famiglia siano presenti:

- bambini di età inferiore ad un anno;
- disabili con invalidità pari o superiore al 75% nel caso di invalidità civile e pari o superiore al 34% nel caso di invalidità derivante da lavoro;
- anziani di età superiore ai 75 anni;

la misura dell'integrazione annua concedibile come determinata ai sensi del precedente art. 10, è aumentata del 25% per ogni bambino e/o disabile e/o anziano avente le suddette caratteristiche.

Art. 12 Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato

Il Responsabile del Servizio può corrispondere, compatibilmente con la disponibilità finanziaria determinata dalle somme iscritte in bilancio sul pertinente capitolo di spesa, su proposta del Servizio Sociale Territoriale, l'erogazione di contributi a favore di cittadini residenti in condizioni di grave ed eccezionale bisogno, per cui l'intervento dell'Amministrazione si configura come necessario ed indifferibile.

- a. I contributi di cui al presente articolo esulano dal calcolo del sostegno massimo concedibile annuale di cui al precedente art. 10.
- b. Possono beneficiare dei contributi straordinari i nuclei famigliari residenti nel Comune che si trovino in situazione di precarietà e di alto rischio socio-sanitario previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario. Il Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario li prende in carico e redige apposita relazione che si traduce nello specifico progetto sociale individualizzato condiviso formalmente con lo stesso nucleo bisognoso di assistenza.
- c. La valutazione professionale compiuta dal Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario dovrà tener conto dei sotto elencati elementi:
 1. non autosufficienza dovuta a malattia o età;
 2. inabilità o disabilità;
 3. patologia psichiatrica certificata stabilizzata;
 4. patologie terminali e croniche invalidanti;
 5. infezione da HIV e patologie correlate;
 6. dipendenze;
 7. condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età;
 8. condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico-diagnostiche e psico-terapeutiche.
 9. gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare e del potenziale grado di autonomia nel fronteggiare il bisogno;
 10. urgenza dell'intervento

TITOLO III

AGEVOLAZIONI SULLE RETTE DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA a) n. 2

Art. 13 Finalità e caratteristiche.

- a. Le agevolazioni rette di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Ostellato per la frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado:
- refezione scolastica;
 - trasporto scolastico;
 - C.R.E. organizzati e gestiti dal Comune di Ostellato o realizzati in collaborazione con il Comune stesso, a cui partecipano per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado residenti nel territorio comunale;

Ferma restando quanto contenuto agli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per i suddetti servizi, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- le soglie ISEE per l'accesso alle agevolazioni
- le soglie (scaglioni) ISEE per la quantificazione delle agevolazioni;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Solo l' a.s. 2017/2018 l'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, inferiore a € 10.632,94 ed è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 4.132,00.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione viene adottato il metodo secondo la formula di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 14 Domanda di agevolazione a sostegno delle rette.

- a. Le domande di agevolazione devono essere presentate al competente Ufficio per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato, entro le seguenti scadenze:
- data da definirsi annualmente per le agevolazioni a sostegno della retta CRE dello stesso anno;
 - dal 15 giugno al 31 Agosto di ogni anno per le agevolazioni a sostegno delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico, riferite all'anno scolastico che inizia nel mese di settembre dello stesso anno.
- b. Le domande di agevolazione a sostegno delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico, possono essere presentate anche in tempi successivi a quelli suddetti. L'agevolazione verrà riconosciuta a partire dal mese successivo alla data del protocollo della domanda stessa.
- c. Entro trenta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande di agevolazione a sostegno delle rette, come indicato all'articolo precedente, il Responsabile del Servizio assume apposita determinazione di riconoscimento delle agevolazioni a sostegno delle rette.
- d. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30

giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

- e. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 15 Calcolo dell'agevolazione.

- a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € X (X= soglia ISEE stabilita con atto di Giunta Comunale per l'esenzione totale), il richiedente ha diritto ad una agevolazione pari all'ammontare totale della retta del trasporto scolastico, della retta di frequenza ai CRE e del costo totale del buono pasto per il servizio di refezione scolastica.
- b. Per un valore ISEE compreso fra € X (X= valore ISEE eccedente la soglia di esenzione stabilita con atto di Giunta Comunale per l'accesso alle agevolazioni) e € Y (Y= soglia massima ISEE stabilita con atto di Giunta Comunale per l'accesso alle agevolazioni) la quantificazione dell'agevolazione riconosciuta è stabilita sulla base del seguente calcolo:

Quantificazione agevolazione =

$$\frac{(Y \text{ "soglia massima ISEE per l'accesso alle agevolazione"} - \text{ISEE utente}) * \text{importo totale rette/costo pasto}}{(Y \text{ "soglia massima ISEE per l'accesso alle agevolazione"} - \text{Soglia ISEE per l'esenzione totale})}$$

Quota Retta/quota pasto a carico richiedente = costo retta/costo pasto – agevolazione riconosciuta

- c. Per un valore ISEE superiore alla soglia massima ISEE per l'accesso alle agevolazione, il richiedente non ha diritto a nessuna agevolazione.

TITOLO IV

CONCORSO DA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN CONVENZIONE O MEDIANTE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE

Art. 16 Finalità e caratteristiche.

- a. Il Comune di Ostellato non gestisce strutture sanitarie e socio assistenziali ma provvede al mantenimento di persone anziane e disabili inserite in strutture sanitarie e socio assistenziali in convenzione o mediante progetto personalizzato, che si trovino in stato di bisogno e siano residenti nel Comune di Ostellato al momento dell'inserimento in struttura, ai sensi della vigente legge regionale 2/2003 e s.m.i..
- b. Per l'inserimento in convenzione occorre rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale che farà una valutazione multidimensionale dei bisogni dell'anziano tramite idonei strumenti ai sensi del Regolamento per l'accesso degli anziani non autosufficienti presso le case protette accreditate del Distretto Sud Est AUSL di Ferrara – ambiti territoriali di Codigoro e Portomaggiore.
- c. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sulla base di quanto previsto all'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni; in particolare per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo l'attestazione ISEE deve essere calcolata secondo quanto previsto al comma 3 del succitato articolo.

Art. 17 Calcolo della quota.

- a. La quota su cui verrà calcolato il contributo del Comune, è così di seguito quantificata:

QUOTA =

Retta totale

meno:

- pensione;
- indennità di accompagnamento;
- ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF;
- una quota pari al 20% del patrimonio immobiliare;
- il patrimonio mobiliare eccedente € 10.000,00;
- il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni

da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.

Art. 18 Calcolo della compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e del contributo a carico del Comune.

- a. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente assistito sia compreso fra 0 ed € 7.500,00, il contributo erogato dal Comune sarà pari alla QUOTA.
- b. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente assistito sia superiore a € 7.500,00, e parte eccedente ad € 7.500,00 sia inferiore a € 30.988,00, il contributo sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$(30.988 - \text{valore ISEE per la parte eccedente } \text{€ } 7.500,00) * 100 = \text{contributo del Comune}$

€ 30.988

Compartecipazione al costo = QUOTA – contributo del Comune

- c. La parte di QUOTA non coperta dalla capacità reddituale e dai patrimoni dell'assistito e dal contributo del Comune, costituisce la compartecipazione al costo dei famigliari in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003.
- d. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente sia superiore a € 7.500,00, e la parte eccedente € 7.500,00 sia superiore a € 30.988,00 il Comune non erogherà alcun contributo per il pagamento della retta.
- e. Nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai soli redditi dell'assistito non troverà applicazione il comma b del presente articolo ed il Comune provvederà a coprire per intero la QUOTA.

Art. 19 Domanda di contributo.

- a. La richiesta di contributo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore o amministratore di sostegno o da un familiare dell'utente
- b. La domanda sarà presentata su apposito modello disponibile presso l'Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato o presso il Servizio Sociale Territoriale, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
- c. La domanda ha validità annuale, e deve essere riproposta tutti gli anni.
- d. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare il valore dell'attestazione ISEE riferita all'utente assistito anziano/disabile o comunque l'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE di cui all'art. 18 comma c del presente Regolamento.
- e. In assenza dell'Attestazione ISEE richiesta, la domanda non potrà essere accolta.
- f. Nella domanda il richiedente la prestazione sociale agevolata dovrà dichiarare:
 1. il nominativo della persona che ha sottoscritto il contratto di inserimento in struttura del soggetto anziano//disabile assistito impegnandosi al pagamento della retta di degenza;
 2. di aver verificato l'incapacità parziale o totale dei famigliari in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003 a provvedere alla sua sussistenza;
 3. di sottoscrivere l'impegno al pagamento della quota a carico dell'utente assistito in caso di integrazione parziale o in caso di diniego alla richiesta di integrazione da parte del Comune.
 Tutto ciò premesso pena esclusione dal contributo.

Art. 20 Termine di presentazione della richiesta

- a. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 2-31 maggio di ogni anno.
- b. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di giugno fino a tutto il mese di maggio dell'anno successivo.
- c. Per le nuove richieste di contributo, l'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 21 Iter procedurale della richiesta.

- a. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il Responsabile del Servizio assume apposita determinazione di accoglimento delle stesse.
- b. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di

dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

- c. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.
- d. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- e. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

Art. 22 Grave disagio socio sanitario.

- a. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dal Servizio Sociale Territoriale dell'ASP, che non trovino piena traduzione della procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, il Responsabile del Servizio potrà, valutati i singoli casi, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

V NORME FINALI

ART. 24 – Altre prestazioni sociali agevolate.

- a. Le prestazioni sociali agevolate relative a:
- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.);
 - contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge regionale n. 24/2001 e s.m.i.;
 - esonero canoni di locazione alloggi e.r.p.;
 - sostegno a famiglie con minori in situazione di particolare emergenza e/o fragilità sociale;
 - contributi a favore di persone con disabilità ai sensi della L.R. 29/97;
 - tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione ai sensi della L.R. Regione Emilia Romagna 19 luglio 2013, n. 7;
 - bonus energia elettrica e gas;
 - agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato;
 - contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
 - borse di studio a favore degli studenti;
 - interventi di cui alla L.R. 14/2015;
- sono disciplinate da specifiche norme di legge e/o da specifici regolamenti comunali.

ART. 25 – Controlli dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

- a. Ai sensi della vigente legislazione in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive e del vigente Regolamento sulle autocertificazioni, il Responsabile del Servizio effettuerà i controlli necessari al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate in occasione della presentazione delle domande di prestazioni sociali agevolate.
- b. Il Responsabile del Servizio che riscontra nelle dichiarazioni sostitutive esaminate elementi di falsità deve segnalare alla Procura delle Repubblica, la circostanza rilevata, con nota protocollata.
- c. Nel caso di riscontro di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Servizio deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, provvedimento motivato di sospensione dai benefici concessi e dovrà, inoltre, recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.
- d. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
- e. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito percepito, nei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, si applica la sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00.

Art. 26 - Disponibilità finanziaria.

- a. I contributi e le agevolazioni e le compartecipazioni sulle rette previsti nel presente regolamento sono concessi, se dovuti, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art. 27- Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.